

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2016, n. 1188

Sito di interesse Nazionale ex Fibronit. Accordo di Programma per la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree di proprietà della Finanziaria Fibronit s.p.a. (art. 1, comma 434, 435 e 436, della Legge 266/2005). Acquisizione al patrimonio del Comune di Bari. Presa d'atto.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, dott. D. Santorsola, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, riferisce quanto segue:

Con Legge 9 dicembre 1998 avente ad oggetto *"Nuovi interventi in campo ambientale"* è stata definita la disciplina per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, anche al fine di consentire il concorso pubblico.

Con Decreto 18 Settembre 2001, n. 468, *"Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale"* il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nell'individuare il sito industriale ex Fibronit di Bari quale sito da bonificare di interesse nazionale ha assegnato risorse pari ad € 2.657.876,79.

Con successivo Decreto Ministeriale 8 Luglio 2002 è stata approvata la perimetrazione di tale area.

Premesso che:

- l'ex stabilimento Fibronit si configura quale sito industriale dismesso, nel quale è stata svolta un'attività di produzione di manufatti in cemento contenenti amianto, iniziata nel 1933 e cessata nel 1985;
- che nel 1995 l'area ex Fibronit è stata sottoposta a sequestro giudiziario e posta sotto la tutela di una Curatela Fallimentare;
- in assenza di interventi da parte della Finanziaria Fibronit S.p.A., gli interventi di messa in sicurezza di emergenza dell'area sono stati gestiti dal Comune di Bari e dal Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia, ex O.P.C.M. n. 3077/2000, e si sono conclusi nel giugno 2007
- nell'ambito delle Conferenze dei Servizi ministeriali indette sul SIN di "Bari — Fibronit" si è preso atto delle attività di caratterizzazione effettuate e dei risultati delle indagini sullo stato di inquinamento dell'area ex Fibronit, che hanno evidenziato una generalizzata e diffusa presenza di riporti contaminanti da frammenti e fibre di amianto;

Preso atto che:

- con Sentenza n. 4 del 13.03.2003 del Tribunale di Casale Monferrato è stato dichiarato il fallimento della suddetta Finanziaria Fibronit S.p.A.;
- con Sentenza n. 9 del 28.06.2003 del Tribunale di Casale Monferrato è stato dichiarato il fallimento della Materit s.r.l., società interamente partecipata dalla Finanziaria Fibronit S.p.A.;
- il Comune di Bari con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2005/00055 del 02.05.2005 ha adottato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 56/1980, la variante al Piano Regolatore Generale della destinazione di zona dell'area ex Fibronit da "zona per attività terziarie" a "verde pubblico di tipo B (verde di quartiere)";
- il Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia, con proprio provvedimento n. 64/CD del 15.06.2005, ha trasferito alla Regione Puglia l'importo di € 10.000.000,00, a valere sulle risorse di cui alla Legge n. 449/1998 — Delibere CIPE n. 4/99 e n. 142/99 — destinate alle infrastrutture, per la realizzazione delle operazioni di bonifica/messa in sicurezza definitiva dell'area ex Fibronit;
- il "Progetto Definitivo degli interventi di ,messa in sicurezza permanente — Revisione 1 — Febbraio 2011", trasmesso dal Comune di Bari al Ministero competente con nota prot. 39974 del 17.02.2011, così come integrato dal documento "Progetto definitivo degli interventi di messa in sicurezza permanente — Revisione 1 — Recepimento delle osservazioni della Conferenza di Servizi istruttoria del 19 maggio 2011", è stato

- ritenuto approvabile con prescrizioni nell'ambito della Conferenza di Servizi Decisoria del 12.10.2011;
- il quadro economico del predetto "Progetto definitivo degli interventi di messa in sicurezza permanente — Revisione 1 — Febbraio 2011", così come integrato dal documento "Progetto definitivo degli interventi di messa in sicurezza permanente — Revisione 1 — Recepimento delle osservazioni della Conferenza di Servizi Istruttoria del 19 maggio 2011", presenta un costo complessivo di € 14.850.000,00;

Visto l'Accordo di Programma Quadro "Ambiente" stipulato il 16.07.2013 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Puglia, che, tra l'altro, ha definito che la copertura finanziaria dell'intervento di "Messa in Sicurezza Permanente del Sito di interesse Nazionale Fibronit-Bari", per un importo complessivo di € 14.227.000,00 è garantita dalle seguenti risorse:

- € 3.000.000,00 a valere sulle risorse di cui alla citata Delibera CIPE n. 87/2012;€
- € 1.227.000,00 a valere sulle predette risorse del Programma Nazionale delle Bonifiche, ex D.M. 308/2006;
- € 10.000.000,00 a valere sulle risorse sopra richiamate che il Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia con proprio provvedimento n. 64/CD del 15.05.2005 ha trasferito alla Regione Puglia;

Rilevato che, per quanto riguarda le risorse stanziati sul Programma Nazionale di Bonifica ex D.M. 308/2006, l'Accordo di Programma Quadro del 16.7.2013 ha indicato l'importo errato di 1.227.000,00, anziché quello effettivamente stanziati di € 1.227.684,67;

Atteso che

- il comune di Bari, al fine di avviare la procedura di gara per l'individuazione del soggetto esecutore degli interventi all'interno della copertura finanziaria individuata nell'Accordo di Programma Quadro del 16.7.2013 pari ad € 14.227.684,67, ha rimodulato gli interventi medesimi stralciando la parte relativa alle lavorazioni afferenti la zona posta a sud del sito;
- con Decreto Direttoriale n. 4187 dell'08.05.2013 è stato approvato con prescrizioni il "Progetto Definitivo degli interventi di messa in sicurezza permanente — Revisione 1 — febbraio 2011", così come integrato dal documento "Progetto definitivo degli interventi di messa in sicurezza permanente — Revisione 1 — Recepimento delle osservazioni della Conferenza di Servizi istruttoria del 19 maggio 2011", che prevede in sintesi lo smantellamento e la demolizione di edifici, capannoni e strutture contaminate da amianto, la realizzazione di un volume confinato di messa in sicurezza permanente on site per la collocazione in sicurezza dei big bags contenenti le macerie contaminate da amianto, la messa in sicurezza permanente del sito mediante allestimento di sistemi di isolamento superficiale dei terreni risultati contaminati da amianto, l'esecuzione di controlli sanitario ambientali in corso d'opera e le verifiche finali dell'intervento a valle della conclusione degli interventi di messa in sicurezza permanente;

Considerato che la Legge 23 Dicembre 2005, n.266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e ss.mm.ii. all'art. 1 comma 434 prevede:

- la stipula di specifico Accordo di Programma per il recupero delle aree contaminate interessate da procedure fallimentari nei siti di Interesse Nazionale;
- che l'Accordo di Programma tra i soggetti pubblici interessati, individui la destinazione d'uso delle aree, anche in variante allo strumento urbanistico, gli interventi da effettuare, il progetto di valorizzazione dell'area da bonificare, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree, il piano economico e finanziario degli interventi e le risorse finanziarie necessarie;
- all'art. 1 comma 435 prevede che "Al finanziamento dell'Accordo di programma di cui al comma 434 concorre il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio nei limiti delle risorse assegnate in materia di bonifica, ivi comprese quelle dei programmi nazionali delle bonifiche di cui all'art. 1 L. 426/ 1998 ss.mm.ii., nonché con le risorse di cui al D.M. 14.Ottobre 2003";
- all'art. 1, comma 436 prevede che l'Accodo di cui al comma 434 individui il soggetto pubblico al quale deve

essere trasferita la proprietà dell'area, ove, decorsi centottanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, non risultino avviati gli interventi di messa in sicurezza di emergenza, caratterizzazione e bonifica;

Preso atto che:

- Il Comune di Bari con propria nota 121165 del 14.5.2010 ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio di attivare la procedura finalizzata alla stipula dell'Accordo di programma ai sensi dell'art. 1, commi da 434 a 436 della Legge 23 Dicembre 2005, n. 266, al fine dell'individuazione del soggetto pubblico al quale deve essere trasferita la proprietà dell'area;
- La Regione Puglia con nota prot. 4278 del 29. 5. 2013 ha condiviso il percorso proposto dall'Amministrazione comunale di Bari nonché l'individuazione dello stesso Comune quale soggetto a cui trasferire la proprietà dell'area ex Fibronit;
- Il Comune dia Bari con note prot. n. 87836 del 14.4.2014 e n. 93831 del 20.4.2016 ha trasmesso le bozze dell'Accordo di Programma condivise con tutti gli Enti territoriali interessati alla bonifica del SIN "Bari Fibronit";
- Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in ultimo, con propria nota prot. 13721 del 19.7.2016 ha espresso nulla osta inoltrando il testo definitivo dell'Accordo di Programma che, allegato alla presente proposta, ne costituisce parte integrante;
- La Curatela, nell'ambito della procedura fallimentare ha più volte manifestato la propria disponibilità al trasferimento dell'area dello stabilimento cx Fibronit in favore del Comune di Bari;

Considerato:

- il ruolo della Regione Puglia di programmazione e pianificazione delle attività di bonifica sul territorio pugliese, nonché di riqualificazione e riconversione delle aree industriali dismesse, fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di bonifica dei Siti di Interesse Nazionale;
- il ruolo dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Puglia quale organo di istruttoria delle attività progettuali, di controllo e verifica degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, della caratterizzazione e realizzazione degli interventi;
- il ruolo rivestito dalla Città Metropolitana di Bari, quale ente per le istruttorie dei procedimenti di bonifica e di controllo dell'esecuzione delle operazioni di bonifica e messa in sicurezza d'emergenza;

Ritenuto doveroso dare garanzie ai cittadini circa il rispetto dei tempi d'effettuazione della bonifica del Sito, sia sotto gli aspetti sanitari che ambientali, nonché assicurare celerità per il risanamento ambientale del sito nel suo complesso e nella successiva realizzazione del parco urbano;

Visto il Decreto n. 52 del 03.08.2012 con cui il Commissario Delegato per l'emergenza ambientale ha disposto l'impegno dell'importo di € 1.227.684,67 a valere sui fondi del D.M. n. 308/2006 già destinati al Sito di Interesse Nazionale di "Bari-Fibronit" per l'esecuzione del progetto definitivo approvato con il citato Decreto Direttoriale n. 4187 dell'08.05.2013;

Vista la Delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 87, che ha stanziato ulteriori € 3.000.000,00 come "Integrazione della dotazione finanziaria per la Messa in Sicurezza Permanente del SIN Fibronit";

Tutto ciò premesso e considerato, si propone la presa d'atto da parte della Giunta regionale dell'Accordo di programma fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Puglia, la Città Metropolitana di Bari e il Comune di Bari.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.IGs. 118/2011 ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta Regionale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lett. K della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del provvedimento finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, dr. D. Santorsola;
- Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Direttore del Dipartimento Mobilità Qualità Urbana Opere Pubbliche e Paesaggio e del Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di fare propria la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, dr. D. Santorsola;
2. di prendere atto dell'Accordo di Programma, con l'unito Allegato Tecnico, fra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari e Comune di Bari, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante sostanziale;
3. di dare mandato al Dirigente della Sezione Ciclo rifiuti e Bonifica di adottare gli eventuali atti amministrativi contabili conseguenti al presente provvedimento;
4. di pubblicare sul BURP, il presente provvedimento.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*



*Regione
Puglia*



*Città Metropolitana
di Bari*



*Comune
di Bari*

ACCORDO DI PROGRAMMA

per la bonifica ed il ripristino ambientale
delle aree di proprietà della Finanziaria Fibronit S.p.A. nel
SITO DI INTERESSE NAZIONALE di "BARI - FIBRONIT"
(art. 1, comma 434, 435 e 436, della Legge 266/2005)
Acquisizione al patrimonio del Comune di Bari

Il presente allegato è formato

da n° 24 facciate

Il Dirigente della Sezione
Ciclo dei Rifiuti e Bonifica
(Ing. Giovanni SCANNICCHIO)

"PREMESSE"

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi"* e s.m.i.;

VISTO, in particolare, l'art. 15, comma 2-bis, della predetta Legge (modifica introdotta dall'art.6, comma 5, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9) riguardante l'obbligo della firma digitale;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante *"Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili"*, che all'articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;

VISTO l'articolo 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante *"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"* e s.m.i., che definisce gli strumenti di programmazione negoziata;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante *"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ad enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"* e s.m.i.;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"* e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"* e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i., che, tra l'altro, all'articolo 34 reca la disciplina degli Accordi di Programma;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *"Codice dell'amministrazione digitale"* e s.m.i.;

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, ed in particolare l'art. 3 riguardante la "tracciabilità dei flussi finanziari"*;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante *"Istituzione del Ministero dell'Ambiente e nome in materia di danno ambientale"* e s.m.i.;



VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante *"Nuovi interventi in campo ambientale"*, che all'articolo 1 disciplina la realizzazione d'interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, anche al fine di consentire il concorso pubblico;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59"* e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'andamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"* e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 18 settembre 2001, n. 468, recante *"Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale"*, con cui, tra l'altro, il sito industriale inquinato dell'ex stabilimento Fibronit di Bari è stato inserito tra i Siti da bonificare di Interesse Nazionale;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 luglio 2002, con cui è stata approvata la perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di "Bari - Fibronit";

VISTA la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;

VISTA la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* e s.m.i., che all'articolo 1, commi da 434 a 436, prevede la stipula di apposito Accordo di Programma per il recupero delle aree contaminate interessate dalle procedure di fallimento nei Siti di Interesse Nazionale qualora, trascorsi centottanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, non risulti avviato l'intervento di bonifica;

VISTO l'articolo 1, comma 434, della citata Legge n. 266/2005, che prevede che nelle aree inquinate per le quali sono in atto procedure fallimentari l'Accordo di Programma individui *"la destinazione d'uso delle suddette aree, anche in variante allo strumento urbanistico, gli interventi da effettuare, il progetto di valorizzazione dell'area da bonificare, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree, e il piano economico e finanziario degli interventi, nonché le risorse finanziarie necessarie per ogni area, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalità per individuare il soggetto incaricato di sviluppare l'iniziativa"*;

VISTO l'articolo 1, comma 435, della citata Legge n. 266/2005, che prevede che al finanziamento dell'Accordo di Programma concorra *"... il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nei limiti delle risorse assegnate in materia di bonifiche, ivi comprese quelle dei programmi nazionali delle bonifiche di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni ..."*;

VISTO l'articolo 1, comma 436, della citata Legge n. 266/2005, che prevede che l'Accordo di Programma *"... individua il soggetto pubblico al quale deve essere trasferita la proprietà dell'area"*;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente 18 settembre 2001, n. 468, recante il "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale", che ha assegnato € 2.652.876.290 a E.Sit di Interesse



Nazionale di "Bari - Fibronit";

TENUTO CONTO che l'obbligo di bonifica e riparazione del danno ambientale è posto dall'ordinamento a carico del responsabile dell'inquinamento e, pertanto, è fatta salva la ripetizione delle somme disciplinate dal presente Accordo oltre il risarcimento degli ulteriori danni nei confronti dei detti responsabili;

VISTO l'articolo 313, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006 che *"Nel caso di danno provato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ... invia rapporto all'Ufficio di Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio"*;

VISTI, in particolare, gli artt. 192, comma 3, 244 e 312 del D.Lgs. n. 152/2006, che attribuiscono alla Provincia territorialmente competente l'individuazione dei responsabili della contaminazione e prevedono che ai medesimi fini il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si possa avvalere di detto Ente e di altri Enti territoriali;

VISTI gli articoli 299, comma 2, e 312, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che per l'accertamento dei soggetti responsabili del danno ambientale e l'acquisizione degli indispensabili elementi informativi per la valutazione della relativa quantificazione è necessario avvalersi degli Enti territoriali, tenuto conto delle prescrizioni di legge che attribuiscono agli stessi tali funzioni e che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare non ha uffici periferici per svolgere tali indagini di fatto;

CONSIDERATO che tale accertamento va espletato dagli Enti territorialmente competenti anche in funzione di quanto disposto dal sopra richiamato articolo 313, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la nota prot. 0009051 del 26.03.2014 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 242, 244 e 252 del D.Lgs. n. 152/2006, ha chiesto a tutte le Province *"... di voler procedere alle necessarie indagini e verifiche per individuare i responsabili dello stato di contaminazione riscontrato nei Siti di Interesse Nazionale di appartenenza, nonché alla verifica e dimostrazione della causalità rispetto alle attività svolte dai soggetti che operano sul sito..."*;

VISTA la nota prot. 0005463 del 28.04.2015 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 199 e 251 del D.Lgs. n. 152/2006, ha chiesto a tutte le Regioni di trasmettere informazioni in merito ai siti da bonificare presenti nei propri ambiti territoriali, tra cui *"i soggetti competenti per gli interventi di bonifica, inclusi i soggetti individuati per l'esecuzione degli interventi in sostituzione e in danno di soggetti inadempienti"*;

VISTA la nota prot. 55121 del 07.04.2014 con cui la Provincia di Bari ha chiesto al Comune di Bari ogni utile informazione al fine di consentire alla Provincia medesima di relazionare al Ministero in merito alla responsabilità sulla contaminazione del Sito;

VISTA la nota prot. 150934 del 27.06.2014 con cui il Comune di Bari ha riconosciuto quanto di propria



competenza;

VISTA la nota prot. 0005545 del 23.03.2016 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha chiarito che *"la competenza all'accertamento del responsabile dell'inquinamento deve necessariamente ravvedersi in capo all'amministrazione provinciale territorialmente competente"*;

VISTA la nota prot. 0073529 del 01.06.2016, con la quale la Città Metropolitana di Bari ha avviato il procedimento per l'individuazione dei responsabili della contaminazione sulle aree dello stabilimento ex Fibronit;

TENUTO CONTO che subordinatamente agli esiti del predetto procedimento, volto ad individuare gli eventuali responsabili dell'inquinamento, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvederà, ai sensi della vigente normativa in materia, al recupero di tutte le risorse pubbliche impiegate per la realizzazione degli interventi previsti nel presente Accordo di Programma, rivalendosi nei confronti dei soggetti responsabili della contaminazione eventualmente individuati;

TENUTO CONTO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si impegna ad esercitare, mediante il coinvolgimento dell'Avvocatura dello Stato e con il supporto tecnico di ISPRA, l'azione di risarcimento del danno ambientale cagionato dai medesimi soggetti responsabili della contaminazione eventualmente individuati dalla Città Metropolitana di Bari;

CONSIDERATO che le eventuali risorse recuperate dai soggetti responsabili della contaminazione potranno essere utilizzate per la realizzazione di ulteriori interventi nel Sito di Interesse Nazionale di "Bari-Fibronit";

CONSIDERATO che:

- l'ex stabilimento Fibronit è un sito industriale dismesso, nel quale si svolgeva un'attività di produzione di manufatti in cemento contenenti amianto, iniziata nel 1933 e cessata nel 1985;
- la predetta attività produttiva ha generato un'enorme quantità di scarti di lavorazione, compresi fanghi e polveri di amianto, tutti prodotti qualificati (con il D.P.R. n. 915 del 1982) come "rifiuti tossici e nocivi" e quindi (con il D.Lgs. n. 22 del 1997) come "rifiuti pericolosi";
- nel 1995 l'area ex Fibronit è stata sottoposta a sequestro giudiziario e posta sotto la tutela di una Curatela Fallimentare;
- nell'ambito delle Conferenze dei Servizi indette sul SIN di "Bari - Fibronit" si è preso atto delle attività di caratterizzazione effettuate dalla Società TIA e dei risultati delle indagini sullo stato di inquinamento dell'area ex Fibronit, che hanno evidenziato una generalizzata e diffusa presenza di riporti contaminanti da frammenti e fibre di amianto;
- con Ordinanza Sindacale 1638/97/SISP del 22.05.1997 è stato ordinato al Presidente pro-tempore della Finanziaria Fibronit S.p.A. (Fibronit S.r.l. ha cessato la propria attività in data 29.01.1997 a seguito di fusione per incorporazione) di eseguire interventi di bonifica urgente dell'area di che trattasi;
- in assenza di interventi da parte della Finanziaria Fibronit S.p.A., gli interventi di messa in sicurezza



- di emergenza dell'area sono stati gestiti dal Comune di Bari e dal Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia, ex O.P.C.M. n. 3077/2000, e si sono conclusi nel giugno 2007;
- con Sentenza n. 4 del 13.03.2003 del Tribunale di Casale Monferrato è stato dichiarato il fallimento della suddetta Finanziaria Fibronit S.p.A.;
 - con Sentenza n. 9 del 28.06.2003 del Tribunale di Casale Monferrato è stato dichiarato il fallimento della Materit s.r.l, società interamente partecipata dalla Finanziaria Fibronit S.p.A.;
 - il Comune di Bari con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2005/00055 del 02.05.2005 ha adottato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 56/1980, la variante al Piano Regolatore Generale della destinazione di zona dell'area ex Fibronit da "zona per attività terziarie" a "verde pubblico di tipo B (verde di quartiere)";
 - il Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia, con proprio provvedimento n. 64/CD del 15.06.2005, ha trasferito alla Regione Puglia l'importo di € 10.000.000,00, a valere sulle risorse di cui alla Legge n. 449/1998 – Delibere CIPE n. 4/99 e n. 142/99 – destinate alle infrastrutture, per la realizzazione delle operazioni di bonifica/messa in sicurezza definitiva dell'area ex Fibronit;
 - con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1596 del 15.11.2005 è stato approvato lo schema di Convenzione tra Regione Puglia e Comune di Bari (successivamente stipulata in data 18.11.2005 e recepita dal Comune di Bari con Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 15.02.2006) avente per oggetto l'utilizzo dei suddetti fondi da parte dell'amministrazione comunale per l'attuazione della messa in sicurezza permanente dell'area ex Fibronit di Bari;
 - in relazione alle attività di caratterizzazione eseguite dalla Società TIA sull'area ex Fibronit il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nella Conferenza di Servizi Decisoria del 26.05.2005 ha esaminato i risultati della caratterizzazione ed ha richiesto integrazioni. Nella Conferenza dei Servizi Decisoria del 02.11.2006 ha richiesto l'integrale recepimento delle prescrizioni della Conferenza di Servizi Decisoria del 26.05.2005;
 - il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con nota prot. n. 16152 del 18.06.2007 ha ribadito le prescrizioni della Conferenza di Servizi Decisoria del 02.11.2006 e ha richiesto al Comune di Bari, in mancanza di un sollecito recepimento di quanto deliberato in sede di Conferenza dei Servizi Decisoria, di adottare i previsti poteri sostitutivi in danno del soggetto inadempiente;
 - il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con nota prot. n. 27295 del 19.10.2007, atteso il tempo trascorso ed il mancato riscontro da parte di tutti i soggetti destinatari della predetta nota prot. n. 16152 del 18.06.2007, ha sollecitato il Comune di Bari a porre in essere tutte le idonee azioni per gli interventi sostitutivi;
 - con Determinazione Dirigenziale del Comune di Bari n. 2007/06606 del 20.09.2007, a seguito di procedura di gara mediante licitazione privata, è stato affidato al "R.T.I. Studio Tedesi, capogruppo, con ADENG S.r.l, Studio Selicato, Ing. Mario Dell'Olio, mandanti" l'incarico della progettazione preliminare e definitiva degli interventi di messa in sicurezza permanente dell'area ex Fibronit;



- al fine di dar seguito alla richiesta ministeriale circa l'esecuzione di indagini integrative, è stata sottoscritta una Convenzione con ARPA Puglia per l'esecuzione di un "Piano delle indagini ambientali", che ha previsto inoltre anche l'esecuzione di ulteriori indagini per caratterizzare gli intonaci e le malte cementizie delle murature interne e delle murature perimetrali costituenti la recinzione dell'intera area ex Fibronit, nella previsione del futuro abbattimento degli edifici per la realizzazione del progetto di messa in sicurezza permanente del Sito;
- con Determinazione Dirigenziale del Comune di Bari n. 2008/05149 del 18.06.2008 ARPA Puglia è stata incaricata di effettuare, in favore del Comune medesimo, le attività previste nel predetto "Piano delle indagini ambientali" sull'area ex Fibronit, lo studio e caratterizzazione degli intonaci, delle malte cementizie delle murature esterne e quelle delle murature perimetrali costituenti la recinzione dell'intera area ex Fibronit, nonché la predisposizione di un piano di monitoraggio di misura delle fibre di amianto;
- i risultati delle analisi effettuate da ARPA Puglia sono state trasmesse al Comune di Bari e rese disponibili ai progettisti del "R.T.I. Studio Tedesi, capogruppo, con ADENG S.r.l., Studio Selicato, Ing. Mario Dell'Olio, mandanti" incaricati della progettazione degli interventi di messa in sicurezza permanente dell'area ex Fibronit;
- il "Progetto preliminare di messa in sicurezza permanente" predisposto dai suddetti progettisti e trasmesso dal Comune di Bari con nota prot. 35650 del 07.02.2008 è stato ritenuto approvabile con prescrizioni nell'ambito della Conferenza dei Servizi Decisoria del 24.07.2008;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1076 del 26.04.2010 è stata approvata la modifica allo schema di Convenzione tra Regione Puglia e Comune di Bari, di cui alla citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 1596/2005, nella quale tra l'altro, all'art. 2 è previsto che "Il Comune di Bari si impegna ad acquisire in via definitiva, anche attraverso la stipulazione di Accordi di Programma Quadro ex art. 1 co. 434 L. n. 266/2005, l'area ex Fibronit oggetto di intervento...";
- il "Progetto Definitivo degli interventi di messa in sicurezza permanente - Revisione 1 - Febbraio 2011", trasmesso dal Comune di Bari con nota prot. 39974 del 17.02.2011, così come integrato dal documento "Progetto definitivo degli interventi di messa in sicurezza permanente - Revisione 1 - Recepimento delle osservazioni della Conferenza di Servizi istruttoria del 19 maggio 2011", trasmesso dai progettisti del "R.T.I. Studio Tedesi, capogruppo, con ADENG S.r.l., Studio Selicato, Ing. Mario Dell'Olio, mandanti" il 15.09.2011, è stato ritenuto approvabile con prescrizioni nell'ambito della Conferenza di Servizi Decisoria del 12.10.2011;
- il quadro economico del predetto "Progetto definitivo degli interventi di messa in sicurezza permanente - Revisione 1 - Febbraio 2011", così come integrato dal documento "Progetto definitivo degli interventi di messa in sicurezza permanente - Revisione 1 - Recepimento delle osservazioni della Conferenza di Servizi Istruttoria del 19 maggio 2011", presenta un costo complessivo di € 14.850.000,00;



- con Decreto Ministeriale n. 276 del 22.12.2011 – in accoglimento delle motivazioni d'urgenza indicate dal Comune di Bari con nota prot. n. 239057 dell'11.10.2011 – è stato approvato, in via provvisoria, l'avvio dei lavori relativi al citato progetto definitivo, fatta salva l'acquisizione della pronuncia positiva di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 252, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 155 del 17.07.2012 il Servizio Ecologia della Regione Puglia ha espresso, in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta dell'11.07.2012, parere favorevole condizionato di compatibilità ambientale per i lavori relativi al progetto in questione;
- con Decreto Direttoriale n. 4187 dell'08.05.2013 è stato approvato con prescrizioni il "*Progetto Definitivo degli interventi di messa in sicurezza permanente – Revisione 1 – febbraio 2011*", così come integrato dal documento "*Progetto definitivo degli interventi di messa in sicurezza permanente – Revisione 1 – Recepimento delle osservazioni della Conferenza di Servizi istruttoria del 19 maggio 2011*", che prevede in sintesi lo smantellamento e la demolizione di edifici, capannoni e strutture contaminate da amianto, la realizzazione di un volume confinato di messa in sicurezza permanente on site per la collocazione in sicurezza dei big bags contenenti le macerie contaminate da amianto, la messa in sicurezza permanente del sito mediante allestimento di sistemi di isolamento superficiale dei terreni risultati contaminati da amianto, l'esecuzione di controlli sanitario ambientali in corso d'opera e le verifiche finali dell'intervento a valle della conclusione degli interventi di messa in sicurezza permanente;

PRESO ATTO che con Deliberazione di Giunta del Comune di Bari n. 359 del 29.05.2013 e successive Determinazioni Dirigenziali n. 3589 del 04.06.2013 e n. 4015 del 18.06.2013, esecutive ai sensi di legge, si è, tra l'altro:

- approvato il Capitolato Speciale d'Appalto ed il Disciplinare di Gara per la progettazione esecutiva ed esecuzione, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, dei lavori relativi all'intervento di messa in sicurezza permanente dell'area ex Fibronit;
- disposto di procedere all'affidamento dei lavori in parola mediante indizione di procedura aperta con aggiudicazione a corpo in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa giusta art. 83 del D.Lgs. 163/2006.

PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 1855 del 01.03.2016 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto in favore dell'Associazione Temporanea di Imprese e Professionisti costituita da:

- Teorema S.p.A., Via Sammichele Z.I. Acquaviva delle Fonti (BA) – Capogruppo
- AVR S.p.A., Via Francesco Tensi n. 116, Roma – Mandante
- GEO Impianti e Costruzioni S.r.l., Via San Giorgio Martire n. 17, Bari – Mandante
- Raggruppamento temporaneo di progettisti, tra Montana S.p.A., Via Angelo Carlo Ferragalli n. 6,



Milano, e Ing. Vito Antonio Demarinis, Via G. G. Tateo n. 54, Acquaviva delle Fonti (BA) - Mandante;

PRESO ATTO che con Processo Verbale prot. 76029 del 31.03.2016, nelle more della sottoscrizione del contratto ed ai sensi degli artt. 153, comma 4, e 154 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., si è proceduto alla consegna sotto riserva di legge della sola Progettazione Esecutiva, la cui consegna è prevista entro il 13.06.2016 ai fini della successiva approvazione;

CONSIDERATO che con nota prot. 30553 del 09.02.2016 il Comune di Bari ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare lo Studio di Fattibilità per la realizzazione di un parco a fruibilità pubblica;

VISTA la nota prot. 168102 del 15.07.2016, con la quale il Comune di Bari ha individuato le aree oggetto di trasferimento di proprietà nell'ambito del presente Accordo;

CONSIDERATO il ruolo della Regione Puglia di programmazione e pianificazione delle attività di bonifica sul territorio pugliese, nonché di riqualificazione e riconversione delle aree industriali dismesse, fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di bonifica dei Siti di Interesse Nazionale;

CONSIDERATO il ruolo dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Puglia quale organo di istruttoria delle attività progettuali, di controllo e verifica degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, della caratterizzazione e realizzazione degli interventi;

CONSIDERATO il ruolo rivestito dalla Città Metropolitana di Bari, quale ente per le istruttorie dei procedimenti di bonifica e di controllo dell'esecuzione delle operazioni di bonifica e messa in sicurezza d'emergenza;

RICONOSCIUTO che è doveroso dare garanzie ai cittadini circa il rispetto dei tempi d'effettuazione della bonifica del Sito, sia sotto gli aspetti sanitari che ambientali, nonché assicurare celerità per il risanamento ambientale del sito nel suo complesso e nella successiva realizzazione del parco urbano;

VISTO il Decreto n. 52 del 03.08.2012 con cui il Commissario Delegato per l'emergenza ambientale ha disposto l'impegno dell'importo di € 1.227.684,67 a valere sui fondi del D.M. n. 308/2006 già destinati al Sito di Interesse Nazionale di "Bari-Fibronit" per l'esecuzione del progetto definitivo approvato con il citato Decreto Direttoriale n. 4187 dell'08.05.2013;

VISTA la Delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 87, che ha stanziato ulteriori € 3.000.000,00 come "Integrazione della dotazione finanziaria per la Messa in Sicurezza Permanente del SIN Fibronit";

VISTO l'Accordo di Programma Quadro "Ambiente" stipulato il 16.07.2013 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Puglia, che, tra le altre cose, ha definito che la copertura finanziaria dell'intervento di "Messa in Sicurezza Permanente del Sito di Interesse Nazionale Fibronit-Bari", per un importo complessivo di € 14.227.000,00, è garantita dalle seguenti risorse:

- € 3.000.000,00 a valere sulle risorse di cui alla citata Delibera CIPE n. 87/2012;



- € 1.227.000,00 a valere sulle predette risorse del Programma Nazionale delle Bonifiche, ex D.M. 308/2006;
- € 10.000.000,00 a valere sulle risorse sopra richiamate che il Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia con proprio provvedimento n. 64/CD del 15.05.2005 ha trasferito alla Regione Puglia;

ATTESO che il predetto Accordo di Programma Quadro, in merito alla dotazione finanziaria necessaria per la copertura dell'intervento di "Messa in Sicurezza Permanente del Sito di Interesse Nazionale Fibronit-Bari" ha riportato un importo errato riguardo alle risorse stanziato dal Programma Nazionale delle Bonifiche, ex D.M. 308/2006, indicando un importo di € 1.227.000,00 invece dell'importo di € 1.227.684,67 effettivamente stanziato dal Commissario Delegato per l'emergenza ambientale con Decreto n. 52 del 03.08.2012;

ATTESO che il Quadro Economico del progetto approvato con il citato Decreto Direttoriale n. 4187 dell'08.05.2013 prevede un costo pari a € 14.850.000,00 e che al fine di avviare la procedura di gara per l'individuazione dell'esecutore degli interventi all'interno della copertura finanziaria individuata nell'Accordo di Programma Quadro "Ambiente" del 16.07.2013, pari a € 14.227.684,67, il Comune di Bari ha rimodulato il progetto suddividendolo in due lotti e stracciandone uno (le lavorazioni afferenti la zona posta a sud del Sito) dall'oggetto di gara rendendo così l'esecuzione delle attività su tale lotto opzionali; tali interventi, tuttavia, sono stati inseriti fra i criteri di attribuzione del punteggio previsto per l'offerta tecnica della gara (espletata secondo il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa);

CONSIDERATO che tutte le offerte pervenute hanno previsto l'esecuzione di entrambi i lotti, garantendo in tal modo la completezza degli interventi previsti nel progetto definitivo approvato con Decreto Direttoriale n. 4187 dell'08.05.2013 e al contempo rispettando la copertura finanziaria prevista nell'Accordo di Programma Quadro "Ambiente" del 16.07.2013;

PRESO ATTO che il Comune di Bari con nota prot. n. 121165 del 14.05.2010 ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di voler attivare la procedura finalizzata alla stipula di apposito Accordo di Programma, a norma dell'art. 1, commi da 434 a 436, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine dell'individuazione del soggetto pubblico al quale deve essere trasferita la proprietà dell'area;

VISTA la nota prot. n. 4278 del 29.05.2013 con cui la Regione Puglia ha condiviso il percorso proposto dall'Amministrazione Comunale nonché l'individuazione del Comune di Bari quale soggetto a cui trasferire la proprietà dell'area ex Fibronit;

VISTA la nota prot. 87836 del 14.04.2014 con la quale il Comune di Bari ha trasmesso un primo schema di Accordo di Programma ai sensi della norma sopra richiamata;

VISTA la nota prot. n. 93831 del 20.04.2016 con la quale il Comune di Bari ha trasmesso l'ultima bozza di Accordo di Programma condivisa con tutti gli Enti territorialmente interessati alla bonifica del SIN "Bari-Fibronit";



CONSIDERATO che la Curatela, nell'ambito della procedura fallimentare (Comune di Bari\Cur. Fall. Materit n. 1532\08 – Comune di Bari\Cur. Fall. Fibronit n. 691/09 – Comune di Bari\Cur. Fall. Fibronit n. 999\09), ha comunque più volte manifestato la propria disponibilità al trasferimento dell'area ex Fibronit in favore del Comune di Bari;

PRESO ATTO di tutte le attività effettuate sul Sito d'Interesse Nazionale e di quelle che si dovranno effettuare;

CONSIDERATO che il presente Accordo di Programma costituisce un impegno tra le Parti per porre in essere ogni misura per l'attuazione degli interventi di bonifica del Sito d'Interesse Nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014, n. 142, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 8 del 19.01.2015, recante "Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";

VISTO il D.P.C.M. del 10 novembre 2015 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Gaia Checcucci l'incarico di Direttore Generale della Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque;

CONSIDERATO che il presente Accordo di Programma dovrà essere approvato dai Soggetti Sottoscrittori secondo i rispettivi ordinamenti;

TUTTO CIÒ' PREMESSO

tra

il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Puglia, la Città Metropolitana di Bari ed il Comune di Bari (di seguito le Parti), convenendo sugli obiettivi da raggiungere, sulle azioni da realizzare e sugli impegni da assumere,

si stipula il presente

ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1

"Premesse"

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.



Articolo 2

"Oggetto e finalità"

1. Al fine di assicurare la bonifica ed il risanamento ambientale dell'area ex Fibronit nel Sito di Interesse Nazionale di "Bari - Fibronit", il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito "Ministero"), la Regione Puglia (di seguito "Regione") e tutti gli Enti Locali territoriali operano attraverso un'azione comune.

Il presente Accordo costituisce, pertanto, il riferimento per l'attuazione di un programma pluriennale di interventi che richiedono, per la loro realizzazione, l'azione coordinata e integrata del Ministero, della Regione e degli Enti Locali interessati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, secondo il principio della collaborazione istituzionale ed operativa.

2. Tale Accordo, in attuazione dell'art. 1, comma 434, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, individua nelle aree contaminate incluse nel Sito di Interesse Nazionale di "Bari - Fibronit", per le quali sono in atto procedure fallimentari, quanto segue:
 - a. la destinazione d'uso delle suddette aree, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti;
 - b. gli interventi da effettuare;
 - c. il progetto di valorizzazione dell'area da bonificare, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree;
 - d. il piano economico e finanziario degli interventi con indicazione delle risorse finanziarie necessarie per ogni singola area;
 - e. impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalità per individuare il soggetto incaricato di sviluppare l'iniziativa.
3. I sottoscrittori del presente Accordo garantiranno le sinergie al fine di eliminare e/o mitigare i fenomeni di contaminazione outdoor, dovuta alla dispersione di fibre libere di amianto nell'aria, anche attraverso il monitoraggio costante della matrice aria che attesti l'assenza di perdite e/o rilasci di sostanze inquinanti dal sito, avvalendosi della collaborazione operativa dell'ARPA Puglia e del Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASL/Bari.
4. Parallelamente agli interventi di cui al punto 3 saranno effettuate le seguenti attività preventive di sanità pubblica a livello locale:
 - a) divulgazione pubblica delle raccomandazioni di carattere preventivo connesse all'eventuale dispersione nell'aria di fibre contenenti amianto;
 - b) monitoraggio ambientale, eventualmente esteso ad ampio raggio in osservanza delle disposizioni dell'ISS, con la collaborazione dell'ARPA e del Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASL/Bari.
5. Per le attività di controllo di cui ai commi precedenti, le Amministrazioni Pubbliche si avvarranno della collaborazione di ARPA Puglia, del Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità



Pubblica ASL/Bari, dell'ISS e dell'ISPEL.

Articolo 3

"Destinazione d'uso e programma di interventi"

1. Come precisato nelle premesse, il Comune di Bari con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2005/00055 del 02.05.2005 ha adottato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 56/1980, la variante al Piano Regolatore Generale della destinazione di zona dell'area ex Fibronit da "zona per attività terziarie" a "verde pubblico di tipo B (verde di quartiere)".
2. Gli interventi oggetto del presente Accordo da attuare sull'area ex Fibronit sono illustrati nel "Progetto Definitivo degli interventi di messa in sicurezza permanente - Revisione 1 - Febbraio 2011", così come integrato dal documento "Progetto definitivo degli interventi di messa in sicurezza permanente - Revisione 1 - Recepimento delle osservazioni della Conferenza di Servizi istruttoria del 19 maggio 2011", approvato con prescrizioni con Decreto Direttoriale n. 4187 dell'08.05.2013.
Tali interventi sono dettagliati nell'Allegato Tecnico al presente Accordo.

Articolo 4

"Progetto di valorizzazione dell'area ex Fibronit"

1. Successivamente all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza permanente sull'area ex Fibronit, verrà eseguito il progetto di valorizzazione delle aree bonificate, di cui allo Studio di Fattibilità trasmesso dal Comune di Bari con nota prot. 30553 del 09.02.2016, che prevederà la realizzazione di un Parco attrezzato a fruibilità urbana finalizzato altresì alla rideterminazione del tessuto urbano. In particolare, sarà prevista la realizzazione di un'area verde attrezzata, una passerella pedonale sopraelevata lungo il muro di recinzione lato via Caklarola, un anfiteatro da adibire a contenitore per manifestazioni outdoor, spazi espositivi outdoor, arredo urbano ed impiantistica civile.
2. Il "Progetto di valorizzazione dell'area ex Fibronit", di cui al presente articolo, il cui costo sarà determinato previa approvazione dello stesso nell'ambito della Conferenza dei Servizi Locale, sarà realizzato subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie e, comunque, sarà disciplinato con apposito Atto Integrativo al presente Accordo di Programma.

Articolo 5

"Copertura finanziaria e piano economico e finanziario degli interventi"

1. Il costo complessivo per gli interventi sull'area ex Fibronit di cui al precedente articolo 3, comma 2, ammonta a € 14.227.684,67 ed è garantito dalle seguenti risorse finanziarie:
 - € 3.000.000,00 a valere sulle risorse di cui alla Delibera CIPE n. 87/2012;



- € 1.227.684,67 a valere sulle risorse del Programma Nazionale delle Bonifiche, ex D.M. 308/2006;
 - € 10.000.000,00 a valere su risorse proprie dell'ex Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia, trasferite alla Regione con provvedimento n. 64/CD del 15.05.2005 (Determinazione Dirigenziale del Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia n. 36/2010).
2. Il piano economico e finanziario degli interventi finanziati nel presente Accordo si trova allegato al "Progetto Definitivo degli interventi di messa in sicurezza permanente - Revisione 1 - Febbraio 2011", così come integrato dal documento "Progetto definitivo degli interventi di messa in sicurezza permanente - Revisione 1 - Recepimento delle osservazioni della Conferenza di Servizi istruttoria del 19 maggio 2011" ed è inserito nell'Allegato Tecnico al presente Accordo di Programma.
 3. La Regione assicura in tutte le fasi procedurali la congruità e l'ammissibilità della spesa degli interventi finanziati nel presente Accordo, assolvendo in tal modo anche agli adempimenti previsti dall'articolo 6 del D.M. 468/01.
 4. Al fine di evitare duplicazioni di finanziamenti, la Regione garantisce che gli interventi di cui al presente Accordo non hanno usufruito né usufruiranno di ulteriori finanziamenti.
 5. Le eventuali risorse che si renderanno disponibili, derivanti da ribassi d'asta, da revoche o economie comunque conseguite nelle varie fasi procedurali degli interventi, saranno riprogrammate su proposta del Responsabile dell'Accordo.

Articolo 6

"Responsabile dell'Accordo"

1. E' individuato, quale Soggetto responsabile del presente Accordo, il Direttore della Ripartizione "Tutela dell'Ambiente, Igiene e Sanità" del Comune di Bari.
2. Allo stesso soggetto è attribuito il coordinamento e la vigilanza sull'attuazione delle attività e degli interventi indicati nel pertinente Allegato Tecnico.
3. Al Soggetto responsabile vengono altresì conferiti i compiti di:
 - a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei Soggetti sottoscrittori;
 - b) promuovere, in via autonoma o su richiesta di una delle Parti, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei Soggetti sottoscrittori;
 - c) verificare l'attuazione del programma di interventi di cui all'articolo 3 redigendo relazione da allegare al rendiconto annuale che deve essere presentato alle Parti;
 - d) individuare ritardi e inadempienze assegnando alla Parte inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere.

Articolo 7

"Impegni delle Parti"

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, a:



- a) rispettare le modalità di attuazione ed i termini concordati con il presente Accordo;
- b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente facendo ricorso agli accordi previsti dall'articolo 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990;
- c) rendere disponibili ai soggetti incaricati dell'attuazione degli interventi, nei limiti di quanto previsto dalle proprie disposizioni organizzative e funzionali, tutte le informazioni ed i mezzi disponibili per l'attuazione dell'Accordo;
- d) proporre, per il tramite del soggetto Responsabile dell'Accordo, gli eventuali aggiornamenti;
- e) attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo, per la realizzazione delle diverse tipologie di intervento;
- f) porre in essere ogni provvedimento necessario per la programmazione, progettazione e l'attuazione delle azioni condivise nell'ambito dell'Accordo;
- f) rimuovere gli elementi ostativi che possono concorrere ad inficiare il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo;
- g) condividere il monitoraggio delle attività complessive dell'Accordo, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali.

Articolo 8

Trasferimento della proprietà

- I. A norma e per gli effetti dell'articolo 1, comma 436, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le Parti convengono che il soggetto pubblico al quale deve essere trasferita la proprietà dell'area ricompresa nel Sito di Interesse Nazionale di "Bari-Fibronit" (identificata al catasto al foglio 118, particelle 33, 34, 35, 36, 52, 64, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 96, 97, 99, 101, 110, 111, 112 e 113 e al foglio 119, particelle 1 e 2) è il Comune di Bari al quale compete, altresì, di attivare ogni azione per addivenire al suddetto trasferimento.

Articolo 9

"Monitoraggio e controllo"

- I. Fermo restando quanto previsto dall'Accordo di Programma Quadro "Ambiente" del 16.07.2013 e dall'art. 7 del D.M. n. 468/01, la Regione fornirà al Ministero con cadenza semestrale il monitoraggio, al 30 giugno e al 31 dicembre, sullo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario degli interventi previsti nel presente Accordo.



2. I controlli e le verifiche periodiche degli interventi sono effettuati dalla Città Metropolitana di Bari e dall'ASL territorialmente competente, che si avvarranno dell'ARPA Puglia Dipartimento di Bari, ai fini della verifica delle operazioni previste nelle attività progettuali e della tutela della salute pubblica.
3. Le attività di monitoraggio ambientale sono effettuate da ARPA Puglia, Dipartimento di Prevenzione del Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASL/Bari, così come riportato nell'Allegato Tecnico al presente Accordo.

Articolo 10

"Disposizioni generali e finali"

1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. Qualora l'inadempimento di una o più delle Parti comprometta l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo, sono a carico del soggetto inadempiente le maggiori spese sostenute per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Ministro Gian Luca Galletti

REGIONE PUGLIA

Presidente Michele Emiliano

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

Sindaco Antonio Decaro

COMUNE DI BARI

Sindaco Antonio Decaro



ALLEGATO TECNICO

all'ACCORDO DI PROGRAMMA

per la bonifica ed il ripristino ambientale
delle aree di proprietà della Finanziaria Fibronit S.p.A. nel
SITO DI INTERESSE NAZIONALE di "BARI - FIBRONIT"
(art. 1, comma 434, 435 e 436, della Legge 266/2005)
Acquisizione al patrimonio del Comune di Bari

tra

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Regione Puglia

Città Metropolitana di Bari

Comune di Bari



PREMESSE E STATO DELLE ATTIVITA'*Sito di Interesse Nazionale di "Bari-Fibronit"*

Il Sito di Interesse Nazionale di "Bari-Fibronit" comprende anche le aree di proprietà delle Società fallite Finanziaria Fibronit S.p.A. in liquidazione e Materit s.r.l.

Il Consiglio Comunale, con proprio provvedimento n. 2005/00055 del 02.05.2005, preso atto che:

- la lottizzazione edilizia insistente sul sito ex Fibronit, approvata dal Commissario ad Acta del Co.Re.Co. con delibera n. 92 del 23.03.1994, è da considerarsi decaduta ai sensi della normativa urbanistica, essendo trascorsi più di 10 anni;
- i soggetti proprietari e responsabili dell'area non hanno proposto e/o adottato alcun tipo di intervento ai sensi del D.M. 471/99 ai fini della messa in sicurezza d'emergenza;
- pertanto i soggetti proprietari e responsabili dell'area sono da ritenersi inadempienti agli obblighi di cui al citato D.M. 471/99;
- il predetto D.M. 471/99 impone l'adozione dei sistemi economicamente e tecnicamente realizzabili, sostenibili dal punto di vista sanitario, ambientale ed economico;
- la destinazione a verde di quartiere dell'intera area è da ritenersi conforme alle prescrizioni di cui alla normativa in materia di siti contaminati (L. n. 257/92 art. 12, comma 3, e D.M. 06.09.1994 del Ministero della Sanità) e compatibile con la prospettata messa in sicurezza del sito;

ha adottato, ai sensi e per gli effetti della L.R. 56/80 art. 16, la variante al PRG della destinazione di zona del sito Fibronit, in ossequio all'atto di indirizzo approvato dalla Giunta Municipale nella seduta del 07.03.2005 da "zona per attività terziarie" a "verde pubblico di tipo B (verde di quartiere)".

L'ex stabilimento Fibronit è un sito industriale dismesso, nel quale si svolgeva un'attività di produzione di manufatti contenenti amianto, cessata nell'anno 1985.

Nello stabilimento venivano prodotti essenzialmente tubi, lastre e pezzi speciali in fibrocemento con un prodotto finale che aveva una percentuale variabile nell'intervallo 15-20% di amianto e del 75-80% di cemento.

Nel 1995 l'area è stata sottoposta a sequestro giudiziario e posta sotto tutela di una curatela fallimentare. La superficie complessiva del sito (come da perimetrazione con Decreto del Ministero dell'Ambiente dell'08.07.2002) è pari a circa 146.000 mq.

La superficie dell'area ex Fibronit oggetto delle operazioni di messa in sicurezza permanente risulta pari a circa 118.000 mq dato che è esclusa l'area avente destinazione urbanistica "area per attrezzature tecnologiche".

La caratterizzazione dell'area è stata eseguita in un primo tempo nel 1996-97 dal prof. Cotecchia per conto della Società Fibronit in contraddittorio con i consulenti della Procura della Repubblica di Bari.

Successivamente la Società TIA ha redatto altro Piano di Caratterizzazione sempre per conto della Curatela del Fallimento Fibronit.

Nella prima fase di caratterizzazione sono stati realizzati 54 sondaggi e nella seconda fase di caratterizzazione sono stati realizzati 27 sondaggi, sono stati ispezionati tutti i cunicoli e le vasche



interrate presenti all'interno dell'insediamento industriale al fine di valutarne e verificarne la presenza di contaminazione da amianto.

E' stata inoltre effettuata una campagna di indagini finalizzata alla conoscenza delle caratteristiche geotecniche del sottosuolo del sito.

Sono stati eseguiti campionamenti ed analisi chimico - fisiche sui terreni e sulle acque di falda, nonché sugli intonaci delle pareti interne ed esterne dei capannoni e lungo le murature perimetrali.

La caratterizzazione ha evidenziato una generalizzata e diffusa presenza di riporti contaminati da frammenti e fibre di amianto. In alcuni punti si è riscontrata presenza di amianto nel terreno sottostante i riporti. La presenza di amianto in falda è stata constatata al di sotto dei valori di cui alle Linee Guida ARPA Piemonte.

A seguito delle risultanze delle indagini di caratterizzazione ambientale, che hanno evidenziato per il sottosuolo dell'area ex Fibronit alcuni superamenti dei limiti di colonna A del D.M. 471/99, è stata eseguita un'analisi di rischio.

Gli interventi urgenti a tutela della salute pubblica eseguiti dall'Amministrazione Comunale di Bari hanno previsto l'esecuzione di una serie di lavorazioni, che nello specifico possono essere sinteticamente esposte come segue:

1. monitoraggio ambientale per la rilevazione del valore di fondo;
2. sistemazione delle aree esterne con le attività di pulizia, rimozione della vegetazione e rappezzi con cakestruzzo sulle aree pavimentate, carrabili e pedonali;
3. allestimento spogliatoi ed uffici di cantiere;
4. riattivazione del sistema fognario;
5. messa in sicurezza dei pozzetti di fogna e di ispezione;
6. allestimento dell'area di deposito temporaneo dei rifiuti - capannone A1;
7. bonifica dei capannoni I e Z;
8. bonifica del capannone C7 con sconfinamento statico;
9. bonifica dei capannoni C, D, F - G, E - H, bonifica del terrazzo H1 con confinamento dinamico;
10. messa in sicurezza di tutte le aree esterne con posa di TNT e stabilizzato.

Durante il corso dei lavori sono state evidenziate situazioni tali da rendere necessarie alcune perizie di variante.

E' stato approvato il progetto preliminare di messa in sicurezza permanente ed il progetto definitivo di messa in sicurezza permanente, revisionato dai progettisti sulla base del confronto avuto in sede Ministeriale.

In sede di Conferenza di Servizi Decisoria del 12,10,2011 il progetto definitivo ha ottenuto la relativa approvazione.



L'intervento prevede la demolizione dei manufatti edilizi presenti nel SIN, il trattamento del materiale demolito e l'abbancamento dei big bags confezionati con lo stesso materiale di demolizione, nell'ambito dello stesso cantiere. L'abbancamento sarà realizzato in conformità al D.Lgs 36/2003 e al D.Lgs 152/06, pertanto i requisiti tecnici richiesti sono confrontabili con quelli necessari per la realizzazione e gestione di un impianto di discarica.

La demolizione dei manufatti edilizi presenti, il trattamento e confezionamento all'interno di big bags del materiale demolito e il relativo abbancamento, determinerà un abbattimento drastico del rischio sanitario ed ambientale attualmente determinato dalla eventuale dispersione aerea delle fibre di amianto, come evidenziato dall'analisi di rischio sito specifica realizzata.

Tutte le attività di demolizione, trattamento e confezionamento delle macerie, sarà eseguito all'interno di una tendostruttura che garantirà il confinamento delle polveri prodotte durante le attività di bonifica.

Le operazioni sopra descritte sono state raggruppate in fasi come da "Progetto Definitivo degli Interventi di Messa in Sicurezza Permanente - Revisione 1" (Cap. 10, pagg. 168-172):

FASE 1

Tale fase prevede l'**allestimento del cantiere** e l'esecuzione di **indagini integrative di caratterizzazione** sui terreni e sulle acque di falda.

FASE 2

La fase 2 prevede le demolizioni "speciali" che sono necessarie e propedeutiche alle demolizioni da eseguire sui capannoni. Si dovrà quindi procedere con la **demolizione del padiglione D8 ed annesso torrino e dei tre silos più alti** al fine di abbassarli alla quota degli edifici circostanti. Tale demolizione, in funzione della distanza tra le due strutture potrà essere eseguita contemporaneamente.

Si potrà procedere alla infissione delle palancole di confinamento del corpo 1VC ed alla realizzazione del soprastante muro perimetrale, nonché all'**allestimento della prima porzione del volume confinato di messa in sicurezza** al fine di potervi abbancare i big bags provenienti dalle demolizioni delle prime strutture: dovranno quindi essere infisse le palancole nel sottosuolo, realizzato il muro perimetrale ed approntato il fondo con la realizzazione degli strati di materiale previsti.

Si potrà infine procedere alla **demolizione dei n°2 edifici in muratura** presenti in area sud.

La fase 2 prevederà altresì la **demolizione del capannone C e della palazzina uffici** (che, in funzione della loro dimensione, richiederanno n. 2 step successivi), le cui macerie frantumate e insaccate in big bags verranno via via conferite al volume confinato.

FASE 3

Nel corso di tale fase, essendo stata completata la demolizione del torrino, si potrà procedere alla **demolizione del capannone D**, che avverrà in tre step successivi (cioè la struttura di confinamento



realizzata con tensostruttura dovrà essere montata e smontata tre volte) e le cui macerie, frantumate e insaccate in big bags, continueranno ad essere via via conferite al volume confinato.

Inoltre verrà eseguito il completamento dell'infissione delle palancole e la realizzazione del muro relativi al Corpo 1VC, nonché la **realizzazione dei sistemi di isolamento superficiale denominati Corpo 5 e Corpo 6** (inclusi muri perimetrali e gabbionate).

FASE 4

Durante i lavori di tale fase si procederà alla **demolizione del capannone I** che richiederà, date le sue dimensioni, una sola procedura di montaggio/smontaggio della tensostruttura di confinamento e le cui macerie, frantumate e insaccate in big bags, continueranno ad essere via via conferite al volume confinato.

Per dare gradualità alle operazioni di messa in sicurezza, sarà possibile effettuare il completamento parziale della copertura del volume di messa in sicurezza rappresentato dal Corpo 1VC (allestendo gli strati di impermeabilizzazione e di terreno vegetale dove sono stati collocati in modo definitivo i big bags) e nel contempo predisponendo il fondo (mediante rimozione alberi, decespugliamento, stesura strati e teli) nelle porzioni ancora non allestite.

FASE 5

La presente fase di intervento prevede la **realizzazione del Corpo 4** di isolamento superficiale (inclusi muri perimetrali e gabbionate) e la **demolizione del capannone F**, che verrà completata in due step successivi e le cui macerie, frantumate e insaccate in big bags, continueranno ad essere via via conferite al volume confinato.

FASE 6

Mentre si procederà con la **demolizione del capannone E** (da eseguire in tre step successivi) le cui macerie, frantumate e insaccate in big bags, continueranno ad essere via via conferite al volume confinato, si potrà effettuare la **realizzazione del Corpo 3** di isolamento superficiale (inclusi muri perimetrali e gabbionate).

FASE 7

In Fase 7 sarà possibile **realizzare il Corpo 2** di isolamento superficiale (inclusi muri perimetrali e gabbionate). Inoltre, essendo state conferite tutte le macerie derivanti da demolizione, si potrà completare la copertura di isolamento superficiale del corpo 1VC. Potrà inoltre essere steso lo strato di geocomposito bentonitico sulle aree di pavimentazione degli stabilimenti.

FASE 8



La Fase 8 riguarderà esclusivamente il **disallestimento delle infrastrutture di cantiere**, essendo state completate tutte le operazioni.

Nel corso delle diverse fasi è necessario eseguire, coerentemente alle prescrizioni emerse durante l'iter approvativo del Progetto Definitivo, attività di monitoraggio ambientale, prima, durante e dopo i lavori di messa in sicurezza permanente del sito ex-Fibronit.

Saranno monitorate le matrici ambientali aria, acqua di falda (n. 14 campionamenti con cadenza trimestrale), acqua da eventi meteorici ed anche eseguiti accertamenti sulle modalità realizzative dei corpi confinati e sugli intonaci del rudere posto a sud del sito.


In particolare, sulla base delle risultanze dei risultati della prima campagna di monitoraggio della falda, potrà essere necessario procedere alla messa in sicurezza della stessa (*"Progetto Definitivo degli Interventi di Messa in Sicurezza Permanente - Revisione 1"*, pag. 187).

Le attività di monitoraggio saranno eseguite dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Puglia, quale organo istruttorio delle attività progettuali, di controllo e verifica degli interventi di messa in sicurezza di emergenza.

Si riporta di seguito il cronoprogramma dell'intervento, coincidente con quanto costituente l'Allegato 16 del progetto approvato.



COMUNE DI BARI - SITO DI INTERESSE NAZIONALE EX-HIBENT
CRONOLOGRAMMA DEGLI INTERVENTI



Quadro economico del "Progetto Definitivo degli interventi di messa in sicurezza permanente - Revisione 1 - Febbraio 2011", così come integrato dal documento "Progetto definitivo degli interventi di messa in sicurezza permanente - Revisione 1 - Recepimento delle osservazioni della Conferenza di Servizi istruttoria del 19 maggio 2011"

 CITTA' DI BARI Sito inquinato di Interesse Nazionale "ex Fibronit" Interventi di messa in sicurezza permanente		
QUADRO ECONOMICO		
NATURA	VOCI	EURO
A) SOMME A BASE D'APPALTO	1) Importo lavori a base d'asta	11.584.355,10
	2) Oneri per la sicurezza	393.686,07
A) TOTALE LAVORI (1+2)		11.978.041,17
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B0) Spese accorpate per la progettazione preliminare definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, studio di fattibilità (*)	111.413,40
	B03) Spese tecniche per la Direzione Lavori e l'ordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	200.000,00
	B03) Spese per collaudi Tecnicissimo riservato ad altri servizi ed collaudi specialistiche	100.000,00
	B04) Indagini integrative di caratterizzazione e prove geotecniche (G.L.A.)	1.108,00
	B04) Coordinamento attività integrative (Piano indagini ambientali) (art. 4 comma 1 lett. F) D.Lgs. n. 159/2004	20.022,82
	B04) Indagini ambientali integrative (ART. 49 G.L.A.)	156.000,00
	B04) Perizia di variante e supplemento per indagini integrative (G.L.A.)	828,00
	B04) Perizia di variante e supplemento per indagini integrative (Studio) (SOMME)	1.770,20
	B04) Assistenza al cantiere di attuazione e alle (Sedute) (S.M.M.)	500,00
	B10) Interventi di pulizia di natura ordinaria e di carteggio (T.E.C.O.M.S.I.)	1.100,00
	B11) Spese per affollamenti alle reti pubbliche	8.400,00
	B12) Montaggio post operati	20.000,00
	B13) Incentivo ex art. 92 del D. Lgs. 163/2006 (2% su A)	239.860,82
	B14) Spese per pubblica fiducia di gara per la progettazione	1.851,34
	B15) Spese per commissione di gara (fondamento incasso di progettazione)	1.105,20
	B16) Spese per reperibilità	1.800,00
	B17) Eventuali spese per commissioni	10.000,00
	B18) Contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (Deliberazione A. N. 24/01/2008)	500,00
	B19) Impresari	14.996,14
	B19) I.V.A. su lavoro (0%)	197.804,12
	B19) I.V.A. su lavoro (4%) (0-62-043101-00-00011000-001-012-010)	221.099,80
	B19) ed eventuali altre imposte	
	B) TOTALE SPESE	
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)		14.850.000,00

Documento 002_06403 del 08/12/2015 wate.puglia@regione.puglia.it - 080/511144 - 080/511145 del Comune di Bari





Allegato unico alla deliberazione
n. 1188 del 02/08/2016
composta da n. 24 (ventiquattro) facciate

Il Segretario della G.R. *Carmela Moretti*
Dott. ~~CARLA~~ MORETTI

Il Presidente
dott. MICHELE EMILIANO
Michele Emiliano